

STATUTO

**ARCHEOPARK CAMPI
FLEGREI IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BACOLI NA VIA FONDI DI BAIA 2

Numero REA: NA - 969028

Codice fiscale: 08573341214

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Gli stessi delegano espressamente me Notaio ad eseguire	
	tutti gli adempimenti di legge per l'iscrizione del presente	
	atto nel Registro delle Imprese.	
	6) L'organizzazione e il funzionamento della società sono	
	regolate dallo statuto sociale, composto da numero 22	
	(ventidue) articoli, che previa lettura, sottoscritto dai	
	comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto	
	la lettera "A" per costituirne parte integrante e	
	sostanziale.	
	Del presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona	
	di mia fiducia, ed in parte di mio pugno, su due fogli per	
	cinque facciate circa ho dato lettura ai comparenti che lo	
	approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore dieci e	
	trdici (10.13).	
	Firmato: ALESSANDRA FRANGIPANI, ALESSIA TOSI COPPOLA,	
	CARLOTTA FIORENTINO, ROBERTA RUGGIERO, BRUNO FRANGIPANI,	
	MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO)	
	ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 30.01.2017	
	REPERTORIO NUMERO 4.398	
	RACCOLTA NUMERO 3.269	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	STATUTO	
	DELLA SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA	
	"ARCHEOPARK CAMPI FLEGREI - IMPRESA SOCIALE S.R.L."	
	Art. 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società a responsabilità limitata con la	
	qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 155 del	
	2006, denominata:	
	"ARCHEOPARK CAMPI FLEGREI - IMPRESA SOCIALE S.R.L." .	
	Art. 2) SEDE	
	La società ha sede a Bacoli (NA).	
	Art. 3) SCOPO ED OGGETTO	
	La società intende esercitare in via stabile e principale	
	una attività economica organizzata al fine della produzione	
	e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale,	
	diretta a realizzare finalità di interesse generale, in	
	conformità al d.lgs. 155/2006, operando nel settore della	
	conoscenza, promozione e valorizzazione dei beni culturali e	
	turistici.	
	Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società intende	
	svolgere, anche mediante l'integrazione di prodotti e	
	servizi di terzi, direttamente in proprio ovvero in	
	collaborazione con istituzioni ed enti, sia pubblici che	
	privati, inclusi lo Stato, le Regioni e gli altri enti	
	locali, solo a titolo esemplificativo e non tassativo:	
	A) organizzazione, allestimento e gestione di eventi	
	culturali, spettacoli, mostre, concerti o qualsiasi altra	
	forma di manifestazione artistica e creativa diretta al	
	pubblico;	
	B) promozione di iniziative per la valorizzazione, la tutela	

	e la migliore conoscenza del patrimonio culturale,	
	ambientale e paesaggistico, sia in Italia che all'estero,	
	anche attivando convenzioni o accordi con persone fisiche o	
	giuridiche, enti pubblici e privati;	
	C) progettazione e/o realizzazione e/o conduzione e/o	
	assistenza di sistemi e prodotti informatici, servizi di	
	comunicazione, anche in diverse lingue, per la conoscenza e	
	la diffusione delle informazioni nei settori culturale,	
	ambientale, paesaggistico, turistico, artigianale e, più in	
	generale, in tutti gli aspetti di valorizzazione e	
	promozione del territorio;	
	D) svolgere attività di ricerca di base, ricerca	
	industriale, sviluppo sperimentale, formazione nel campo	
	della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio	
	culturale, ambientale e paesaggistico, del turismo e delle	
	tecnologie della informazione e comunicazione sia in proprio	
	che in collaborazione con Enti ed organizzazioni sia	
	pubbliche che private.	
	Tutte le attività potranno essere svolte anche a	
	favore di soggetti svantaggiati e disabili.	
	La società si uniforma alla disciplina comunitaria in	
	materia di aiuti compatibili con il mercato, Reg. (UEE) n°	
	651/2014 e ss.mm. e ii.	
	La società si inibisce espressamente lo svolgimento di	
	attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per	
	quelle accessorie ad esse e connesse.	
	La società può svolgere le sue attività in collaborazione	
	con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità	
	di cui all'art. 4 del d.lgs. 155 del 2006.	
	La società non ha fini di lucro ed intende essere retta e	
	regolata oltre che dal d.lgs. 155 del 2006, dal codice	
	civile e dalle leggi relative agli enti non profit.	
	La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze, benefici per le imprese sociali e per le	
	imprese che operano nel settore in oggetto.	
	La società potrà compiere, in via non prevalente e non nei	
	confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie,	
	commerciali, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per	
	la migliore realizzazione degli scopi sociali; potrà	
	svolgere qualunque operazione di tipo bancario e potrà	
	contrarre mutui, finanziamenti ed accedere in genere a	
	qualunque forma di credito e sovvenzione.	
	E' espressamente escluso che la società possa limitare,	
	anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in	
	favore dei soli soci, associati o partecipi.	
	Art. 4) DURATA	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2070.	
	Art. 5) CAPITALE - TRASMISSIBILITA' QUOTA - PRELAZIONE - SOCI	
	Il capitale sociale è di euro 12.000,00 (dodicimila virgola	
	zero zero).	

	Il capitale è diviso in quote ai sensi di legge.	
	Le quote sono liberamente trasmissibili, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci come di seguito disciplinato.	
	Qualora un socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, spetta agli altri il diritto di prelazione nell'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alle quote già possedute ed il prezzo potrà essere dilazionato a richiesta dell'acquirente entro un anno.	
	Allo scopo si dovrà provvedere ad informare i soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Chi intende esercitare il diritto di prelazione dovrà comunicarlo in identico modo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione. Agli effetti di quanto sopra fanno fede le date del timbro postale di ricevimento della comunicazione. Nel caso che più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote da alienare saranno distribuite in modo da non alterare il rapporto di quota capitale intercorrente tra i soci che intendono esercitare tale diritto di prelazione.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione la quota sociale potrà essere liberamente ceduta a terzi.	
	In ogni caso, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 155 del 2006, è espressamente vietata qualunque forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci nella società ed in caso di diniego di ammissione o di esclusione di un socio la competenza a decidere spetta all'assemblea dei soci riunita in forma collegiale.	
	E' vietata qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possono discendere dalla forma giuridica della società, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9 del d.lgs. 155 del 2006. In caso di aumento del capitale sociale, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nel rispetto del principio della non discriminazione; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma degli articoli 2481 bis c.c. e 2473 c.c.	
	In caso di richiesta di ammissione nella società da parte di estranei, l'assemblea dei soci avrà l'obbligo di riunirsi, entro sessanta giorni dalla richiesta per deliberare sull'opportunità di aumentare il capitale sociale per consentire l'ingresso di nuovi soci. In caso di pluralità di richieste i sessanta giorni decorrono dall'ultima delle richieste di ammissione. La delibera dovrà contenere gli eventuali motivi ostativi all'ingresso di nuovi soci, allo scopo di verificare l'assenza di motivi di discriminazione.	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.	

	Art. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Il recesso può essere esercitato nei casi di legge. Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota al valore nominale, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e dell'art.3 del d.lgs 155 del 2006. Eventuali esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, anche indirettamente discriminatorie. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2° comma dell'art. 9 del d.lgs. 155/2006.	
	Art. 7) LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELL'ATTIVITA'	
	Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.	
	I lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.	
	I lavoratori ed i soggetti destinatari dell'attività dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta all'organo amministrativo il quale nel termine di venti giorni dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente avente diritto.	
	L'organo amministrativo deve comunicare ai destinatari dei servizi dell'impresa, ai lavoratori, ovvero alle rappresentanze degli uni e/o degli altri, le notizie di politica gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulla qualità dei servizi erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti che consentano di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, preparare consultazioni con l'organo competente. Spetta, altresì, ai lavoratori, ai destinatari dei servizi dell'impresa, o loro rappresentanze, il diritto di	

	partecipazione, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto, nelle adunanze del Consiglio d'Amministrazione (ove nominato), qualora l'ordine del	
	giorno riguardi questioni che possono incidere direttamente ed in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sulla	
	qualità dei servizi prestati. Nel caso in cui più della metà dei destinatari dei servizi dell'impresa o più della metà	
	dei lavoratori non sia d'accordo sulle decisioni prese dall'organo amministrativo relativamente a tali questioni, i	
	medesimi possono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assemblea, in forma collegiale, dell'impresa	
	sociale.	
	Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a	
	cinque, i suddetti dovranno intervenire in assemblea o nelle adunanze del consiglio d'amministrazione (ove nominato),	
	qualora ne abbiano diritto, mediante la nomina di uno o due rappresentanti.	
	Per le comunicazioni e convocazioni, qualora il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, dovranno essere indirizzate al nominativo di uno o due rappresentanti al quale far pervenire le relative comunicazioni e convocazioni.	
	La stessa regola vale per i destinatari dei servizi dell'impresa. In caso di destinatari dei servizi dell'impresa, minori di età o di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la consultazione	
	riguarderà coloro che esercitano la potestà sui medesimi.	
	Art. 8) FORMA DI AMMINISTRAZIONE	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:	
	a. da un amministratore unico;	
	b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.	
	Possono essere nominati amministratori non soci. La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può, in nessun caso, essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione che esercita l'impresa sociale.	
	Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non avere carichi pendenti per delitti che prevedono la pena della	
	reclusione minima superiore a tre anni, non essere stati esclusi dalla società nei tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo	

	spirito dell'impresa sociale, non possono essere soggetti	
	nominati dagli enti di cui all'art. 4, comma 3° del d.lgs. 155 del 2006, non possono rivestire cariche in altri enti,	
	associazioni o persone giuridiche con scopi o finalità che possono interferire sulla gestione libera ed indipendente	
	dell'impresa sociale.	
	Nel caso in cui ci sia contestazione sulla esistenza dei	
	suddetti requisiti il candidato amministratore o l'amministratore escluso o dichiarato decaduto può sempre	
	ricorrere all'assemblea, fatta salvo il diritto di adire l'autorità Giudiziaria competente.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i	
	soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo i casi in cui non è consentito dalla legge o dal presente statuto e	
	nei casi infra previsti, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro	
	venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data	
	dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata	
	dalla società.	
	In caso di richiesta di due amministratori e comunque nei	
	casi di legge il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata- mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	

	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica e l'eventuale	
	organo di controllo.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	ART. 9) POTERI DI AMMINISTRAZIONE	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due	
	membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa	
	la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati,	
	entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e	
	devono entro venti giorni sottoporre alla decisione dei soci	
	la nomina di un nuovo organo amministrativo.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere	
	attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In	
	mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli	
	amministratori congiuntamente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli	
	amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi	
	i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per	
	evitare un danno alla società.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti, il tutto nei limiti	
	consentiti dalla legge.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	

	decidere sull'opposizione sono i soci.	
	Art. 10) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al Presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più	
	amministratori, la rappresentanza della società spetta agli	
	stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in	
	cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione. La rappresentanza della società spetta	
	anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei	
	limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della società in liquidazione spetta al	
	liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e	
	agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione	
	con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono	
	assegnare loro un compenso annuale, nei limiti di cui al	
	successivo art. 20) lett.a) e riconoscere un'indennità per	
	la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e	
	continuativa, da accantonare in una apposita voce dello	
	stato patrimoniale.	
	Art. 11) COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE	
	La società può nominare un organo di controllo.	
	La nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale	
	(ove possibile) è obbligatoria nei casi previsti dal secondo	
	e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. e nei casi previsti	
	dall'art. 11 del d.lgs. 155 del 2006 ed in ogni altro caso	
	previsto dalla legge.	
	L'organo di controllo sarà nominato dai soci e sarà operante	
	e funzionante in base alle leggi vigenti, così come previsto	
	oggi dall'art. 11 del d.lgs. 155 del 2006, e dal codice	
	civile.	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo dell'incarico.	
	L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo	
	contabile sulla società.	
	Qualora, in aggiunta al sindaco unico o collegio sindacale e	
	fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società	
	nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve	
	essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di	
	Giustizia.	
	Si applicano al revisore, ove compatibili, tutte le norme	
	previste per lo stesso in materia di società per azioni.	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo	

	ufficio.	
	Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del d.lgs 155 del 2006.	
	Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	Art. 12) DECISIONE DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a. l'approvazione del bilancio;	
	b. la nomina e l'eventuale compenso degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c. la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore;	
	d. le modificazioni dello statuto;	
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;	
	f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;	
	g. l'approvazione dei regolamenti aziendali;	
	h. la decisione in ultima istanza sull'ammissione ed esclusione dei soci.	
	Art. 13) DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto i soci risultanti dal registro delle imprese. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Art. 14) PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI: CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	

	Salvo i casi di competenza inderogabile dell'assemblea dei	
	soci a norma di legge e del presente statuto ed in tutti i	
	casi in cui debbano partecipare all'assemblea i lavoratori,	
	i destinatari dei servizi dell'impresa o le loro	
	rappresentanze, le decisioni dei soci possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei	
	soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non	
	assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del	
	libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora	
	nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine	
	sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in	
	luogo del socio cedente allegando estratto autentico del	
	libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui	
	risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.	
	Salvo i casi di competenza inderogabile dell'assemblea dei	
	soci a norma di legge e del presente statuto ed in tutti i	
	casi in cui debbano partecipare all'assemblea i lavoratori,	
	i destinatari dei servizi dell'impresa o le loro	
	rappresentanze, le decisioni dei soci possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei	
	soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non	
	assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del	
	libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora	
	nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine	
	sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in	
	luogo del socio cedente allegando estratto autentico del	
	libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui	
	risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.	
	155/2006 alla tenuta del libro giornale e del libro degli	
	inventari.	
	L'organo amministrativo, in conformità all'art.10 del	
	d.lgs.155/2006 deve provvedere, alla fine di ogni esercizio	
	sociale, alla redazione del documento che rappresenti	
	adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica	
	dell'impresa sociale e del bilancio sociale secondo le linee	
	guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare	
	l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale.	
	Il suddetto documento rappresentativo della situazione	
	economica e patrimoniale dell'impresa sociale ed il bilancio	
	saranno depositati presso il registro delle Imprese, a norma	
	dell'art. 10 del d.lgs. 155/2006 e resteranno, altresì,	
	depositati presso la sede sociale a disposizione degli	
	associati e degli altri aventi diritto allo scopo di	
	assicurarne idonea pubblicità.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i	

	limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il	
	maggior termine di centottanta giorni previsto dalla legge	
	medesima.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni	
	prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto	
	pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal	
	registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, salvo i casi in	
	cui debbano partecipare all'assemblea i lavoratori, i	
	destinatari dei servizi dell'impresa o le loro	
	rappresentanze, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea dovranno	
	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi	
	agli atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	informati della riunione su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	Art. 16) PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA - COSTITUZIONE ASSEMBLEA	
	- LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal	
	presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di	
	nomina del consiglio di amministrazione) o	
	dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina	
	di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In	
	caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta	
	al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	Art. 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare da un altro socio per delega	
	scritta, che deve essere conservata dalla società. Non è	
	consentito rappresentare più di cinque soci. Il rilascio di	
	eventuali deleghe è soggetto ai soli limiti e divieti	
	previsti dalla legge. Non possono rilasciarsi deleghe agli	
	amministratori o ai sindaci. Nella delega deve essere	
	specificato il nome del rappresentante con l'indicazione	
	di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	

	Art. 18) VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 16. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, così come le dichiarazioni dei lavoratori, dei destinatari dei servizi dell'impresa e delle loro rappresentanze, ove richiesto.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della la metà del capitale sociale.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 20) ESERCIZI SOCIALI - RISERVA LEGALE - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi di riserva in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.	
	Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;	

	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, ove di questi sia possibile l'emissione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	Il 5% (cinque per cento) degli utili d'impresa deve comunque essere destinato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.	
	Gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria, istituzionale, di quella direttamente connessa e ad incrementare il patrimonio.	
	Art. 21) SCIoglimento SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA	
	Nei casi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società, gli amministratori devono accertare la causa stessa e convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi sulla procedura di liquidazione e sulla nomina dei liquidatori.	
	E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali, ovvero ad associazioni, comitati, fondazioni, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ed ove richiesto per legge, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 (cd.Autorità di settore) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 155/2006 e dalle altre leggi in materia di devoluzione del patrimonio di enti non	
	lucrativi di utilità sociale.	
	In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.lgs. 155 del 2006, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.	
	L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.	

15 di 16

Copia su supporto informatico conforme all'originale, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Registrato a Napoli l 13 FEBBRAIO 2017 al numero 2856. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante Modello Unico Informatico.